

TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova composto dai Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1) Dott. Andrea Gibelli | Presidente Rel. |
| 2) Dott. Alessandra Venturini | Giudice |
| 3) Dott. Francesca Arrigoni | Giudice |

nel procedimento ex art. 98 L.F. promosso da:

DECRETO

ia proposto opposizione avverso il decreto con cui è stato dichiarato esecutivo lo stato passivo del
parte in cui è stato escluso il proprio credito di € 307.252,42 di cui aveva chiesto l'ammissione con
insinuazione "ultratardiva".

La motivazione del decreto opposto, relativa alla domanda riferita alla massa della società, è la seguente:

"Il Giudice Delegato dispone: la domanda è da ritenersi inammissibile per i seguenti motivi: i. il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo entro il quale dovevano essere presentate le domande tardive ex art. 101 L.F., è scaduto in data 16/1/2019; depositato la propria domanda di ammissione in data 10/6/2019; ii. l'avviso al creditore ex art. 92 L.F. è stato regolarmente inviato tramite pec all'indirizzo in data 27/9/2017, assai tempestivamente, atteso che il fallimento è stato dichiarato in data 11/09/2017; iii. tale indirizzo pec risulta attivo, pienamente

operativo e funzionante per questa e per molte altre procedure concorsuali nelle quali risulta coinvolta; veggasi, per tutte, a titolo di esempio, una comunicazione pec – tratta da altra procedura concorsuale con medesimo curatore – inviata in risposta a precisa richiesta dello scrivente dall’Ufficio periferico di Mantova, dal medesimo indirizzo pec sopra indicato, in data assolutamente prossima (17/10/2017) a quella di cui trattasi nel fallimento (27/09/2017); iv. numerose e ulteriori comunicazioni pec sono state inviate all’Istituto, in qualità di soggetto (potenzialmente) creditore assistito da causa legittima di prelazione su beni immobili di proprietà della fallita; sicchè l’odierno creditore nulla può dire né obiettare quanto alla presunta mancata o carente comunicazione dell’avvenuto fallimento da parte del curatore; v. afferma che il credito di cui trattasi è stato ceduto a _____ con atto del 20/12/2017, pubblicato in G.U., parte II, n. 151, in data 23/12/2017, QUINDI SUCCESSIVAMENTE AL RICEVIMENTO DELL’AVVISO EX ART: 92L.F.; clamoroso il ritardo con cui il cessionario del credito, dopo ben 18 mesi dall’avvenuta cessione del credito, deposita la domanda di ammissione al passivo; vi. evidentemente, le vicende interne al gruppo _____ e le numerose operazioni di cartolarizzazione e di cessioni di pacchetti di crediti, se comprensibili da un punto di vista finanziario, nell’ottica di ristrutturazione della posizione debitoria del Gruppo, non possono né debbono in alcun modo gravare sulla normale operatività e sul rispetto delle norme vigenti in materia di presentazione delle domande di ammissione al passivo del fallimento; nel caso di specie, quindi e concludendo, la domanda dovrà essere ritenuta inammissibile in quanto il Curatore, avendo regolarmente ricevuto l’avviso di fallimento ex art. 92 L.F., ha presentato la domanda di ammissione al passivo oltre l’anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, non provando che il ritardo è dipeso da causa _____ a lui non imputabile, come richiesto dall’art. 101, u.c., L.F. Riepilogo numerico. escluso 307.252,42.”

Identica motivazione riguarda l’esclusione contenuta nell’elenco dei crediti sociali ammessi nei soci ex art. 148 L.F..

L’opponente, nella propria domanda di ammissione al passivo, aveva evidenziato che “ . . . il credito vantato è stato ceduto dalla _____ nel dicembre 2017. Nelle more della cessione, non è stata fornita alcuna comunicazione relativa all’intervenuto fallimento della _____ Solo ora la cessionaria ha potuto prendere visione della pec inviata il 21/9/17 dal curatore. Peraltro, si deve riscontrare che la pec risulta inviata ad un indirizzo pec che corrisponde ad un ufficio di Mantova della _____ mentre la pec ufficiale della banca è la seguente:

Probabilmente è anche questa la ragione per cui tra la documentazione relativa al credito oggetto di cessione non era inclusa la pec del curatore, inviata ad un ufficio secondario, e non all’indirizzo pec della banca cedente. Fatto sta che la cessionaria _____ ha avuto notizia del fallimento solo quando ormai è decorso il termine per una insinuazione tempestiva, o tardiva ma infrannuale, vedendosi costretta ad insinuare solo ora il proprio credito al passivo.”

In sede di opposizione l’opponente ha ribadito che, avendo _____ una pec ufficiale, _____ reperibile nell’indice nazionale INIPEC, a quella pec il curatore avrebbe dovuto inviare l’avviso ex art. 92 L.F. pacificamente inviato invece ad altra pec _____

Il mancato invio alla pec ufficiale integrerebbe la causa non imputabile del ritardo di cui all’art. 101 L.F..

ha quindi chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni:

“Reiectis adversis, in accoglimento della proposta opposizione, ed a rettifica dello stato passivo reso esecutivo, ammettersi al passivo il credito come indicato in domanda di ammissione al passivo, con le spettanti prelazioni. Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa”.

Si è ritualmente costituita la curatela del fallimento n. 70/2017 [redacted] contestando quanto ex adverso dedotto ed insistendo per il rigetto dell'opposizione in quanto manifestamente infondata, con condanna al rimborso delle spese.

Ciò premesso si osserva quanto segue.

In fatto è pacifico che, nel caso di specie, l'avviso ex art. 92 L.F. al creditore stato inviato alla pec [redacted] che non corrisponde alla pec reperibile nell'indice nazionale INIPEC e cioè

Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 L.F., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso, il creditore abbia avuto notizia del fallimento (per tutte Cass. Civ. 20/10/15 n. 21316).

Parimenti non è contestato che l'avviso all'indirizzo pec sopra indicato sia stato inviato prima della cessione del credito da

Secondo la difesa dell'opponente non potrebbe *“essere sufficiente a costituire presunzione di conoscenza dell'intervenuto fallimento il fatto che la comunicazione sia stata inviata ad un indirizzo pec di un ufficio periferico della banca, sull'errata convinzione che possa essere il destinatario di ogni comunicazione relativa all'apertura di qualsivoglia procedura concorsuale, travisando così il senso e la ratio dell'art. 92 l.f., che invece vuole dare certezza e ufficialità alla comunicazione pec del curatore, che deve giungere alla pec ufficiale, unica e certa, del creditore invitato ad insinuarsi al passivo”.*

Secondo la difesa del fallimento, al contrario, *“nel caso oggetto del presente giudizio è assolutamente pacifico che l'originario creditore pur non avendo ricevuto comunicazione dell'avviso ex art. 92 L. Fall. mediante invio all'indirizzo PEC istituzionale risultante dal Registro delle Imprese, ha comunque avuto una piena e tempestiva conoscenza della dichiarazione di fallimento della società nonché delle persone fisiche dei soci così da consentire allo stesso creditore (ovvero al suo avente causa di presentare la domanda di ammissione di credito allo stato passivo in tempo utile per l'udienza di verifica del giorno 5/12/2017 o, comunque, nel rispetto del termine di dodici mesi di cui all'art. 101 comma 1° L. Fall.”.*

Si tratta quindi di verificare se il creditore abbia avuto notizia del fallimento indipendentemente dalla ricezione dell'avviso all'indirizzo sopra indicato.

Ritiene il Collegio che tale verifica debba portare a condividere la tesi del Fallimento.

Invero non è contestato che l'indirizzo di posta elettronica certificata sia l'indirizzo pec dell'ufficio periferico di Mantova di incaricato della gestione del recupero crediti della [redacted] nella

Provincia di Mantova, ed in particolare della gestione dei crediti vantati nei confronti delle procedure concorsuali pendenti avanti a questo Tribunale.

Parimenti non è contestato nemmeno il fatto, peraltro provato dalla difesa del fallimento, che per numerose procedure concorsuali pendenti avanti a questo Tribunale, la presentazione, da parte di
delle domande di ammissione al passivo è avvenuta con
utilizzo della pec e con indicazione poi della stessa pec
quale indirizzo di destinazione per la ricezione di ogni comunicazione relativa alle procedure.

Decisivo appare il fatto che il creditore non contesti la mancata ricezione dell'avviso, ma solo che la ricezione sia avvenuta ad opera di un ufficio, dello stesso Istituto, diverso da quello cui l'avviso avrebbe dovuto essere indirizzato.

Ma se così è appare evidente che si tratta, in ultima analisi, di una mera "irregolarità" che non ha impedito in alcun modo che il creditore venisse a conoscenza della comunicazione in oggetto, cosa che si sarebbe potuta verificare solo in caso di mancata ricezione.

L'opposizione pertanto non merita accoglimento e va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ex DM n. 55/14 e 37/18 avuto riguardo ai valori minimi per lo scaglione corrispondente, esclusa la fase istruttoria.

P.Q.M

Rigetta l'opposizione.

Mantova 28/1/21.

IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Gibelli